

ACC 10000/146/133

L.S.C. / 424 (H)

COLLECTIVE AGREEMENT - SONDRIO

July - Dec. 1945

4) COLLECTIVE AGREEMENT - SONDRIO

July - Dec. 1945

S O N D R I O

- 1 All Industries (Contingency)
- 2 Commerce (Contingency)
- 3 Food Distributions
- 4 Commerce
- 5 Bakeries
- 6 Agriculture

2876

0946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2876

X 1-2-46

**VERBALE DI AGGIORNAMENTO DEI MINIMI SALARIALI
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I BRACCIANTI FISSI ED
AVVENTIZI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO.**

Addì 5 Novembre 1945 in Sondrio presso la sede dell'Associazione
dei Produttori agricoli della Valtellina

tra
l'Associazione Produttori Agricoli della Valtellina rappresentata
dal Sig. Felmini Dott. Piero, Guicciardi Comm. Diego, Caderna
Rag. Giovanni e la Camera del Lavoro Provinciale rappresentata dal
suo Segretario Sig. Vinelli Cesare, la Federazione Lavoratori della
Terra (FEDERTERRA) rappresentata dal Sig. Carugo Gino e dall'Espresso
Agrario Ettore Branchetti si è proceduto all'aggiornamento dei mi-
nimi salariali del contratto collettivo di lavoro per braccianti
fissi ed avventizi agricoli della Provincia di Sondrio che vengono
a risultare i seguenti:

Tariffa oraria per gli uomini dai 18 ai 65 anni (contadini comuni)
capi famiglia

Paga oraria.....	L. 17.25 X
Indenn. di conting. con 1 persona a car.	L. 14.10
Indennità di mensa.....	L. 1.--
Totale paga oraria.....	L. 32.35
Con due persone a carico paga oraria complessiva	L. 34.25
" tre " " " "	L. 35.10
" quattro " " " "	L. 37.95

Contadini Specializzati

Paga oraria.....	L. 16.10
Inden. conting. con 1 persona a carico	L. 14.10
Indennità mensa.....	L. 1.--
Totale paga oraria.....	L. 33.20
Con due persone a carico paga oraria complessiva	L. 35.10
" tre " " " "	L. 36.95
" quattro " " " "	L. 38.80
Per i contadini non capi di famiglia dai 18 ai 65 anni 1° indennità di contingenza è di L. 11.75 orarie.	

Per i contadini sotto i 18 anni (dai 16 ai 18)

Paga oraria.....	L. 13.50
Indennità di contingenza.....	L. 9.50
" " mensa.....	L. 1.--

Totale paga oraria.....

ne Produttori Agricoli della Valtellina rappresentata
tra
l'Associazione Produttori Agricoli della Valtellina rappresentata
dal Sig. Felanini Dott. Piero, Guicciardi Comm. Diego, Cederna
Rag. Giovanni e la Camera del Lavoro Provinciale rappresentata dalla
suo Segretario Sig. Finelli Cesare, la Federazione Lavoratori della
Terra (FERRETERIA) rappresentata dal Sig. Carugo Gino e dall'Espresso
Agrario Ettore Franchetti si è proceduto all'aggiornamento dei mi-
nimi salariali del contratto collettivo di lavoro per breccianti
fissi ed avventizi agricoli della Provincia di Sondrio che vengono
a risultare i seguenti:

Tariffa oraria per gli uomini dai 18 ai 65 anni (contadini comuni)
capi famiglia

Paga oraria.....L.	17.25	X
Indenn. di conting. con 1 persona a car.L.	14.10	-
Indennità di mensa.....L.	1.00	<
<u>Totale paga oraria.....L.</u>	<u>32.35</u>	
Con due persone a carico paga oraria complessiva	L. 34.25	
" tre " " " "	L. 35.10	
" quattro " " " "	L. 37.95	

Contadini Specializzati

Paga oraria.....L.	18.10	
Inden. conting. con 1 persona a carico	L. 14.10	
Indennità mensa.....L.	1.00	
<u>Totale paga oraria.....L.</u>	<u>33.20</u>	
Con due persone a carico paga oraria complessiva	L. 35.10	
" tre " " " "	L. 35.95	
" quattro " " " "	L. 38.80	
Per i contadini non capi di famiglia dai 18 ai 65 anni l'indennità di contingenza è di L. 11.75 orarie.	2873	
<u>Per i contadini sotto i 18 anni (dai 16 ai 18)</u>		
Paga oraria.....L.	13.50	
Indennità di contingenza.....L.	9.50	
" mensa.....L.	1.00	
<u>Totale paga oraria.....L.</u>	<u>23.90</u>	

-2-

Per i ragazzi sotto i 16 anni :

Paga oraria.....L.	11.50
Indennità contingenza	L. 9.40
" di mensa	L. 1.00
Totale paga oraria	L. 21.90

Per le donne sopra i 16 anni la paga oraria è di L. 16 e l'indennità di contingenza e di mensa sono uguali a quelle degli uomini.

Per le donne sotto i 16 anni la tariffa oraria e le altre indennità sono uguali a quelle degli uomini.

Ove il datore di lavoro fornisce il vitto per tutta la giornata si tratterà in compenso la metà della paga giornaliera.

La giornata lavorativa si intende di otto ore.
Lotto confermato e sottoscritto

PER LA CAMERA DEL LAVORO
IL SEGRETARIO

E. Pizzini

PER LA FEDERTERRA

Gino Ceruso

IL SEGRETARIO AGRARIO

Ettore Franchetti

Ettore Franchetti

PER L'ASSOCIAZIONE PROD. AGRIC. VALT.

Tolainini Dr. Piero

Piero Tolainini

Comandante Diego Guicciardi

Diego Guicciardi

IL SEGRETARIO

Reg. Giovanni Cederna

Giovanni Cederna



2874

11 DIC 1945

684

Per le donne sopra i 18 anni la paga oraria è di L. 16 e l'indennità di contingenza e di mensa sono uguali a quelle degli uomini.
Per le donne sotto i 18 anni la tariffa oraria e le altre indennità sono uguali a quelle degli uomini.

Ove il datore di lavoro fornisca il vitto per tutta la giornata si tratterà in compenso la metà della paga giornaliera.

La giornata lavorativa si intende di otto ore.
 Letto confermato e sottoscritto

PER LA CAMERA DEL LAVORO
 IL SEGRETARIO

[Signature]

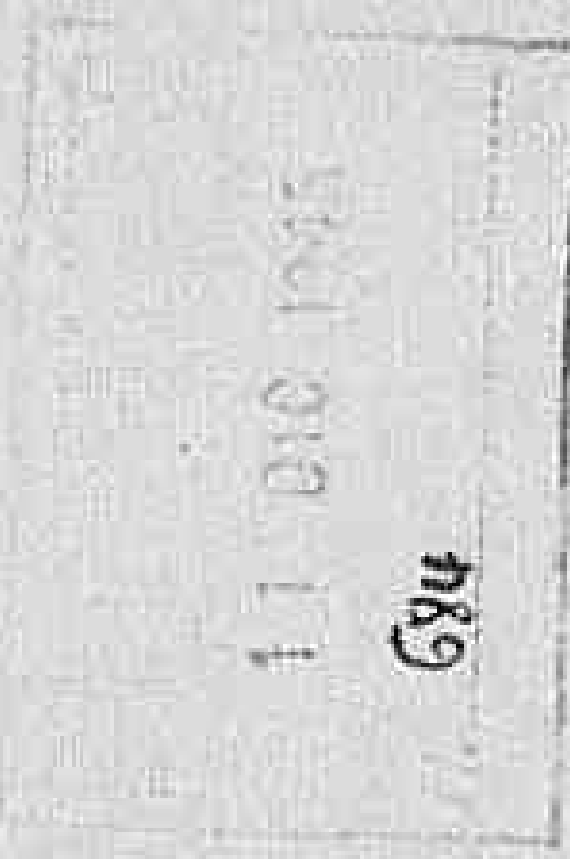
PER LA FEDERAZIONE
 Gino Caruso
 L'ESPERTO AGRARIO
 Ettore Franchetti
[Signature]

PER L'ASSOCIAZIONE PROD. AGRIC. VALT.

Foianini Dr. Piero
Piero Foianini
 Comandante Diego Guicciardi
Dr. Guicciardi
 IL SEGRETARIO
 Dott. Giovanni Cederna
[Signature]



2874



Sondrio - Conzuerce 5 122
(bakery)

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PAGA BASE E COTTIMO PER OGNI QUINTALE
DI FARINA PANIFICATA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO

Conzuerce Bakery - per quintale

L'anno 1945 addì 8 del mese di agosto in Sondrio presso la sede dell'Unione
dei Commercianti Valtellinesi - Piazza Garibaldi 5 -

tra la Unione dei Commercianti Valtellinesi rappresentata dal suo Commissa-
rio Comm. Pietro Duina assistito dal Rag. Gilberto Di Paolo Segretario
Provinciale dell'Unione stessa e i Sigg. Rossatini Silvio, Bellini Roberto,
Testa Carlo, rappresentati dalle aziende di panificazione della Provincia;

e la Camera del Lavoro Provinciale rappresentata dalla ~~Camera~~ suo Segreta-
rio Generale Rag. Emilio Spinaci e i Sigg. Bianchi Ugo, Fabani Alessandro,
Longhi Egidio rappresentati dai lavoratori panettieri della Provincia;

si è stipulato il presente accordo da valere in tutta la circoscrizione
della Provincia di Sondrio per i lavoratori panettieri addetti alle azien-
de di panificazione.-

Esso avrà efficacia a partire dal 1° agosto 1945 e resterà in vigore
fino a che non saranno richieste variazioni dall'una o dall'altra parte:-

- 1°) - La paga base e cottimo per ogni quintale di farina panificata è fis-
sata in L. 160.- oltre le ulteriori indennità giornaliere disposte
dal contratto in vigore.
- 2°) - La suddetta paga va ripartita nel seguente modo tra gli operai a secon-
da delle qualifiche e per le squadre così costituite:

Squadra di 4 operai

Informatore	L. 50.-
Impastatore	" 47.-
aiuto specializzato	" 36.-
aiuto semplice	" 27.-
Totale	L. 160.-

Squadra di 3 operai

Informatore	L. 59.-
Impastatore	" 57.-
aiuto specializzato	" 44.-
Totale	L. 160.-

- 2 -

Squadra di 2 operai

Informatore	L.	90.=
aiuto specializzato	"	70.=

Totale 160.=

3°) - Restano ferme tutte le altre clausole fissate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nel relativo contratto integrativo Provinciale tutt'ora in vigore.

Fatto, Letto e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE

(Emilio Spinacci)

Pto. E. Spinacci

" Bianchi Ugo

" Fabiani Alessandro

" Longhi Egidio

p. L'UNIONE DEI COMMERCianti

VALTERRINESI

Pto. Comm. Duina

" Rag. Gilberto
Di Paolo

" Rossetti Silvio

" Testa Carlo

2872

SM.

ACCORDO PER LA CORRISPONSIONE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA LUGLIO-
SETTEMBRE 1945 AI DIPENDENTI DA AZIENDE DI MERCI D'USO E PRODOTTI INDUSTRIALI

L'anno 1945 il giorno 10 del mese di settembre fra l'Unione dei Commercianti della Provincia di Sondrio rappresentata dal suo Commissario Comm. Pietro Duina assistito dal Segretario Provinciale rag. Gilberto Di Paolo

e

la Camera del Lavoro Provinciale, rappresentata dal suo Segretario Rag. Emilio Spinaci

si è stipulato il presente accordo provinciale da valere nella Provincia di Sondrio per i dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti tessili, articoli dell'abbigliamento, arredamento e merci varie, vetro e ceramica, libreria e carte affini, di legnami mobili ed affini, di materiale da costruzione, di pelli ed affini, di orafi, argentieri ed affini, di automeccanici ed accessori, di combustibili solidi, di olii minerali, carburanti e lubrificanti, di prodotti chimici, chimico-farmaceutici, e specialità medicinali, colori e vernici concimi e prodotti per l'agricoltura, di ferro, metalli macchine e derivati, di fiori e piante ornamentali, di case di pubblicità, di agenzie di viaggi e turismo, di francobolli per collezioni, di articoli di arte antica e moderna.-

Premesso che i minimi contrattuali nella Provincia di Sondrio non sono ancora stati revisionati e in attesa che gli stessi minimi siano aggiornati, le parti stipulano il seguente accordo provvisorio relativo alle misure della indennità di contingenza. Tale indennità sarà modificata allor quando saranno stabiliti i nuovi minimi di contratto.- A tale proposito, sia per i minimi contrattuali sia per l'indennità di contingenza, le parti stabiliscono in linea di massima di da ora di seguire i criteri adottati a Milano tenuto conto della diversità delle due situazioni provinciali.-

ART. 1

Ferma restando la situazione contrattuale relativa ai minimi di paga tuttora in vigore per le categorie commerciali, gli stipulanti hanno convenuto che: a decorrere dal 1° luglio 1945 le aziende commerciali, di cui alla premessa corrisponderanno al personale dipendente una indennità di contingenza giornaliera o mensile da raggugliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa nella seguente misura:

	<u>lavoratori</u> al giorno	<u>impiegati</u> al mese
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico	L. 112,80	L. 2.820,=
b) donne capi famiglia con una persona a carico	" 94,=	" 2.350,=
c) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	" 94,=	" 2.350,=
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	" 75,20	" 1.880,=
e) donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	" 67,70	" 1.692,=
f) donne non capi famiglia di età compresa		./.

BEST COPY POSSIBLE

Fra i 18 e i 25 anni	L. 50,75	L. 1.904,00
a) - uomini e donne non capi famiglia di età inferiore agli anni 18	" 32,55	" 1.318,00

Per ogni famiglia di almeno 4 lavoratori operai nel loro ag-
giunto che risiede in comuni di categoria II, l'importo di cui sopra per
ogni elemento di famiglia si divide per 5 la quota giornaliera e per
50 la quota mensile.

Art. 1

Agli uomini ed alle donne non capi famiglia e più a carico sono corri-
sposte le seguenti indennità giornaliere per gli operai
e di 1,75.- mensili per gli impiegati regolamentari di cui, per o-
gni persona a carico oltre la prima e limitatamente alla prima tra
persone a carico oltre la prima.

Art. 2

Le indennità previste in tutto o in parte a carico di una persona
sono dovute anche a caso, la cui causa deve essere accertata con
certezza in relazione alla natura delle indennità di contingenza previ-
ste nei contratti di lavoro per il personale delle zone a rischio e
contingenza stessa.

In particolare per i viaggiatori e i piloti di linea che si tro-
vano rispettivamente alle voci "altri personale con funzioni simili
di servizio" e "altri personale con funzioni simili di ser-
vizio".

Art. 3

Le indennità di contingenza var. è corrisposta durante il periodo di
partenza o di assenza e delle ferie e di 1,75.- giornaliere, fissa-
te nei contratti di lavoro.

Art. 4

Dal 18 luglio 1945 è stabilita l'indennità di guerra di 1,75.- gior-
naliero.

Art. 5

Le indennità di contingenza var. è corrisposta ad ogni di esse parte
integrante della contingenza.

Art. 6

Le indennità di contingenza var. è soggetta alle sole ritenute fiscali.

Art. 7

Le indennità di contingenza fissa degli articoli 1 e 2 valgono per
Genova, Portofino, Rapallo, Chiasso, Milano, Varese, per tutti gli altri co-
muni della provincia è fissa una riduzione del 10%.

Art. 8

Qualunque modifica che pu. essere in corso di via la Camera del la-
voro di Milano e l'Associazione Industriale Lombarda per essere attuate

- 3 -

alle richieste per i Comuni della Provincia e alla partecipazione della
la industria al contingente di lavoro per il settore commerciale e alla
attività anche al settore commerciale.

ART. 10

A differenza di quanto ora viene considerato ogni famiglia è la-
vatori che partecipano ai lavori familiari. Per ogni famiglia non può
essere considerato capo famiglia più di un componente in lavoro.

ART. 11

Il presente accordo costituisce di diritto tutti gli accordi rela-
tivi ad aumenti e retribuzioni sindacati direttamente tra le parti,
successivamente al 1° giugno c.m. e non effetto del 1° luglio 1945
fatto esclusione degli accordi che abbiano preso in conto per-
sonali. In caso di controversie sindacali le organizzazioni stipu-
lanti.

ART. 12

Eventuali controversie particolari connesse e limitate in natura
contrattualmente o di fatto, saranno risolte presso la comissi-
one delle organizzazioni stipulanti o fatto oggetto di speciali
decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.

ART. 13

Si conferma che l'accordo stipulato il 11/1/1943 per una indennità
di contingenza straordinaria per il mese di giugno c.m. è ratificato
dal Comitato Alente e viene definitivamente e non lo sarà più vedere con
il presente accordo.

ART. 14

Il presente accordo entra in vigore a far tempo dal 1° luglio 1945 ed
a valere fino al 30 settembre 1945.

Letto, letto e sottoscritto.

p. LE ORGANIZAZIONI DEL LAVORO PROVINCIALI
Fto. Emilio Spinaci

p. LE ORGANIZAZIONI CONFEDERATE
Fto. Pietro Inian

p.c.c.
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
IL 12/10/45
(Sottoscritta Sede. Roma)
Fto. Bertanini

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E PROVINCIALE C.C.I.A.A.
Ufficio Provinciale del Lavoro
UFFICIO PROVINCIALE

2869

Sanctio - Cumina 3 27
Mod distribut

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA
PROVINCIALE 1949 AL PERSONALE DA AZIENDA ALIMENTARI VARIE
DE LA PROVINCIA DI SONDRIO.

192

L'anno 1949 il giorno 11 del mese di settembre fra l'Unione dei
Commercianti della Provincia di Sondrio rappresentata dal suo Com-
missario Comm. Pietro Quina assistito dal Segretario Provinciale
Sig. Gilberto M. Paolo.

La Camera del Lavoro Provinciale rappresentata dal suo Segretario
Sig. Emilio Spinoni

si è stipulato il seguente accordo da valere per la Provincia di
Sondrio per i dipendenti da aziende esercenti il commercio di
alimenti misti, salumerie, uova pollame e selvaggina, frutta e
coloniai, prodotti della pesca, prodotti ortofrutti e latticini,
e derivati, vini e oli e prodotti affini, prodotti per l'agricoltu-
ra, macellerie di carne bovina, ovina, equina, per i dipendenti
dei Consorzi Agrari, e da Agenti e rappresentanti di commercio,
Alberghi, ristoranti, trattorie, bar, ecc.

Preso che i minimi contrattuali per la Provincia di Sondrio non
sono ancora stati revisionati e in attesa che gli stessi minimi
siano aggiornati, le parti ^{hanno} stipulato il seguente accordo provin-
ciale relativo alle misure della indennità di contingenza. Tale in-
dennità sarà modificata allorché saranno stabiliti i nuovi mi-
nimi di contratto. A tale proposito sia per i minimi ²⁸⁶⁸ contrattuali
sia per l'indennità di contingenza, le parti stabiliscono in linea
di massima sino da ora di seguire i criteri adottati a Milano te-
nuto conto della diversità delle due situazioni provinciali.

ART. 1

A decorrere dal 1° luglio 1949 le aziende esercenti di cui alla
precedente che avevano, in linea di fatto e di propria iniziativa
aumentato le retribuzioni al personale dipendente in misura equi-
valente a quelle praticate nella Provincia di Milano, corrisponde-
ranno allo stesso personale dipendente una indennità di contingen-
za giornaliera e mensile da raggugliarsi ad ora e da corrisponder-
si per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa nella seguen-
te misura:

<u>Capitolo</u>	<u>Lavoratori</u> <u>al giorno</u>	<u>Indennità</u> <u>al mese</u>
a) uomini di età superiore agli anni 50 compiuti	L. 85.-	L. 2125.-
b) donne di età superiore agli anni 50 compiuti	" 70.-	" 1750.-

- 2 -

a) uomini di età superiore ai 18 anni compiuti e fino ai 30 anni compiuti	L. 65.- L. 1625.-
b) donne di età superiore ai 18 anni compiuti e fino ai 30 anni compiuti	" 60.- " 1500.-
c) uomini e donne di età fino ai 18 anni compiuti	" 35.- " 1375.-

Non capi famiglia

a) uomini di età superiore agli anni 30 compiuti	65.- " 1625.-
b) donne di età superiore agli anni 30 compiuti	" 60.- " 1500.-
c) uomini con età superiore ai 18 anni compiuti e fino ai 30 anni compiuti	" 45.- " 1125.-
d) donne con età superiore ai 18 anni compiuti e fino ai 30 anni compiuti	" 40.- " 1000.-
e) uomini e donne con età fino ai 18 anni compiuti	" 35.- " 875.-

Le ditte che non hanno apportato alcun aumento ai minimi salariali di cui ai contratti ancora in vigore corrisponderanno al personale dipendente una indennità di contingenza giornaliera e mensile da raggugliarsi ad ore e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa, nella seguente misura:

	Lavoratori al giorno	Impiegati al mese
a) uomini capi famiglia con una persona a carico	L. 112.50	L. 2520.-
b) donne capi famiglia con una persona a carico	" 54.-	" 2350
c) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 30 compiuti	" 54.-	" 2350.-
d) uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 30 anni	" 75.20	" 1880.-
e) donne non capi famiglia di età superiore agli anni 30 compiuti	" 67.70	" 1692.-
f) donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 30 anni	" 80.15	" 1904.-
g) uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 52.65	" 1316.-

Per capo famiglia si intende il lavoratore sposato ed impiegato che fruiscia di bisogni familiari. Il ragguglio ad ore delle quote sopra elencate si fa dividendo per 8 le quote giornaliera e per 180 le quote mensili.

- 3 -

ART. 2

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 18.- giornaliero per gli operai e di L. 175.- mensili per gli impiegati raggiungibili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

ART. 3

Ad lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni e percentuali con diarie o altro, le aziende dovranno garantire con congruo aumento, la retribuzione e la relativa indennità di contingenza prevista dai contratti di lavoro per il personale della stessa qualifica e retribuzione fissa.

In particolare per i viaggiatori ed i piazzisti si dovrà fare riferimento rispettivamente alle voci "altro personale con mansioni analoghe di concetto" e a quella "altro personale con mansioni analoghe di grado comune".

ART. 4

Al personale che non venga fornito vitto e alloggio dal datore di lavoro verrà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura del 50% nella misura del 40% se venga concesso il solo vitto (escluso di due pasti al giorno) del 30% se venga corrisposto solo l'alloggio.

ART. 5

2866

La indennità di contingenza verrà corrisposta durante il periodo di ferie annuali e matrimoniali e nelle festività infrasettimanali, fissate dai contratti di lavoro.

ART. 6

Dal 1° luglio 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20.- giornaliera.

ART. 7

La indennità di contingenza non è considerata ad ogni effetti parte integrante della retribuzione.

ART. 8

La indennità di contingenza è soggetta alle sole ritenute fiscali.

ART. 9

Le indennità di contingenza fissate dagli art. 1 e 2 valgono per Lombrico, Morbegno, Ornavasso, Tirano Borsio. Per tutti gli altri Comuni

della Provincia è fissata una riduzione del 13%.

ART. 10

Eventuali modifiche alle percentuali da concordarsi tra la Camera del Lavoro di Milano e l'Associazione Industriali Lombarda per quanto attiene alle riduzioni per i Comuni della Provincia e alla pacificazione della intensità di contingenza da corrispondere all'uomo ed alla donna, saranno estese al settore commerciale.

ART. 11

A chiarimento si precisa che sono considerati capi famiglia i lavoratori che percepiscono assegni familiari. Per ogni famiglia non può essere considerato capo famiglia più di un componente la stessa.

ART. 12

Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti e retribuzioni conclusi direttamente fra le parti, successivamente al 1° giugno c.a. con effetto dal 1° luglio 1945 fatta eccezione degli accordi che abbiano stabilito aumenti peregrinativi. In caso di contestazione decideranno le organizzazioni stipulanti.

ART. 13

Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in corso contrattualmente e di fatto, saranno singolarmente prese in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.

ART. 14

Si conferma che l'accordo stipulato il 21/7/1945 per una indennità di contingenza straordinaria per il mese di giugno c.a. è ratificata dal Comando Alleato rimane definitiva e non ha nulla a che vedere con il presente accordo.

ART. 15

Il presente accordo entra in vigore a far tempo dal 1° luglio 1945 ed ha valore sino al 30 settembre 1945.

Fatto, fatto e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE
P.to Emilio Spinaci

p. L'UNIONE COMMERCIALI VALT.
P.to Enzo P. Rama

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
P.to Ag. Di Paolo

p.c.c.
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
IL SEGRETARIO
(Borghesini Cons. Mario)
11/64

MINISTRO: Ministero Lavoro e
Previdenza Sociale
UFF. Prov. del Lavoro - Sondrio

2

ACCORDO 23.7.1945 FRA LE UNIONI DEI COMMERCianti VALTELLINESI E LA
CAMERA DEL LAVORO PER UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI DIPENDENTI
DA AZIENDE COMMERCIALI (SONDRIO).

Raccomandato nella riunione del 24.8.1945

app. dell' A. M. f. ie 29.8.55

Sondrio

Commerce

2864

101
ACCORDO 23 LUGLIO 1945 FRR LE UNIONI DEI COMMERCianti VALTELLINESI E LA
CAMERA DEL LAVORO PER UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI DIPENDENTI DA
AZIENDE COMMERCIALI (SONDRIO).

Addi, 23 luglio 1945 tra:

l'Unione dei Commercianti Valtellinesi rappresentata dal suo Commissario Sig. Pietro Dui a, assistito dal Segretario Provinciale Rag. Gilberto di Paolo e la Camera del Lavoro Provinciale rappresentata dal suo Segretario Sig. Emilio Spinaci si conviene e si stipula il seguente accordo in attesa che vengano concordate le nuove tariffe:

1°) I commercianti della provincia di Sondrio accordano ai propri dipendenti operai ed impiegati, una indennità straordinaria per il mese di giugno nella seguente misura:

Per uomini e donne che percepiscono gli assegni familiari	L. 2.000
" " " " " non percepiscono " "	" 1.500
di età superiore ai 18 anni	
" " " " " di età inferiore ai 18 anni	" 1.000

2°) Detta indennità verrà computata e concessa in base alle giornate di effettiva prestazione. Sarà corrisposta anche ed integralmente per quelle giornate lavorative ad orario ridotto per volontà del datore di lavoro. Ne beneficerà anche il dipendente che trovasi in mutuo infortuni.

Non verrà invece corrisposta per le giornate in cui l'operaio si è assentato arbitrariamente.

3°) La indennità in oggetto non rientra nella retribuzione normale ai fini della indennità e provvidenze sociali.

Letto, e firmato e sottoscritto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
IL SEGRETARIO

F.to E. SPINACI

Timbro:

Camera Provinciale del Lavoro
Sondrio
mp/

p. L'UNIONE COMMERCianti VALTELLINESI
IL Commissario
F.to Duina

1

ACCORDO 30.7.1945 PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI
DELL'INDUSTRIA. (SONIRIO)

raccomandazione riunione 21/8/1945

App. dell' f. m. f. ic 30.8.45.

Sondrio
all'Industria #
2862

ACCORDO INDENNITA' DI CONTINGENZA

Il giorno 30 Luglio 1945 tra l'Unione Industriali, rappresentata dal suo Commissario Conte Ambrogio Caccia Dominioni, e la Camera del Lavoro, rappresentata dal suo Segretario Sig. Spinaci Emilio con l'intervento conciliativo del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Sondrio, Sig. Agostinelli Del Dossò Lino,

si è stipulato quanto in appresso:

1°) A datare dal 1° luglio 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile da raggugliarsi ad ora e da corrisponderci per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa, nella seguente misura:

	<u>Operai</u> giorn.	<u>Impiegati</u> mensili
a) uomini capi famiglia con 1 persona a carico	L. 112,80	L. 2.820.-
b) Donne capi famiglia con 1 persona a carico	" 94.--	" 2.350.-
Agli uomini ed alle donne con 2 persone e più a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15 giornaliere per gli operai e di L. 375.- mensili per gli impiegati, raggugliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime 3 persone a carico oltre la prima		
c) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	L. 94.--	L. 2.861,350.-
d) Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	" 75,20	" 1.880.-
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 67,70	" 1.692.-
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	" 60,15	" 1.504.-
g) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 52,65	" 1.316.-

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio od impiegato, che fruisce di assegni familiari. Il ragguglio ad ora delle quote sopra elencate si fa dividendo per 811 le quote giornaliera e per 180 le quote mensili.

2°) A far tempo dal 1° luglio 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20.- giornaliera istituita con decreto 26/9/1944 modificato con decreto 5/1/1945 del Governo della cosiddetta R.S.I.

3°) L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della

retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

- 4°) A far tempo dal 25 giugno e fino al 30.9.45 gli operai totalmente sospesi dal lavoro, nonché gli operai lavoratori ad orario ridotto, ~~entr~~ entrambi ammessi al trattamento integrazione salariale percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate quanto segue:

- il 50% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della Cassa integrazione Salari degli operai dell'industria gestita dall'I.N.P.S., ferma restando l'attuale misura dei contributi;
- il 25% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico delle Aziende;

L'organizzazione degli industriali, considerato che si tratta di personale che pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione ed è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo ~~sulle~~ sulle aziende e deve gravare invece sull'Erario.

Essa svolgerà quindi azione presso le Autorità per ottenere nel termine più breve che lo stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente lavorate.

L'Organizzazione dei Lavoratori, nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti. ~~860~~

- 5°) Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merce e di persone e l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura. Per tali categorie verrà trattato a parte.
- 6°) Previo consenso delle Commissioni Interne d'accordo con i C.I.N. Aziendali, ove esistano, le Ditte dovranno riammettere al lavoro all'atto del loro rientro in azienda i lavoratori, operai ed impiegati, già alle armi nell'Esercito Regio o nel C.V.L., prigionieri, deportati, esuli per cause politiche ed avranno facoltà di porre in aspettativa tanti lavoratori quanti saranno quelli riammessi in servizio. I lavoratori che dovranno essere posti in aspettativa dovranno essere scelti d'accordo con le Commissioni Interne, in primo luogo fra gli elementi soggetti a provvedimenti e poi fra gli altri tenendo conto delle loro condizioni economiche e dei carichi di famiglia.
- 7°) Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti e retribuzioni conclusi direttamente tra le parti successivamente al 1° giugno c.a. e con effetto dal 1° luglio 1945 fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi. In caso di contestazione decideranno le organizzazioni stipulanti.

- 3 -

- 8°) Il recupero degli acconti già eventualmente corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 agosto del c.a.
- 9°) Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattualmente o di fatto saranno singolarmente prese in considerazione dalle Organizzazioni stipulanti o fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.
- 10°) Si conferma che l'accordo stipulato il 28/5/1945 per una indennità di contingenza straordinaria per il mese di giugno u.s. e ratificato dal Comando Alleato, rimane definitivo e non ha nulla che vedere con il presente accordo.
- 11°) Il presente accordo ha valore per tutta la provincia di Sondrio.

p. l'UNIONE INDUSTRIALI
della provincia di Sondrio
F.to. Caccia Dominioni

p. la CAMERA DEL LAVORO
della provincia di Sondrio
F.to Spinaci

2859